

Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40

Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa . (33)

(Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 29.07.2009)

INDICE

PREAMBOLO

TITOLO I - Disposizioni generali

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Obiettivi e strumenti d'intervento

Art. 1 bis - Sessione per la semplificazione

Art. 2 - Programmazione delle strategie di semplificazione

Art. 2.1 - Riordino di organi collegiali

Art. 2 bis - Riduzione degli oneri amministrativi

Art. 3 - Utilizzo della telematica nei rapporti con la pubblica amministrazione

Art. 4 - Archivio dei domicili digitali e accesso ai servizi digitali

Art. 4 bis - Azioni per la promozione della TS-CNS

Art. 4 ter - Interoperabilità dei sistemi informativi

TITOLO II - Interventi di semplificazione di carattere generale

CAPO I - Disposizioni in materia di procedimento amministrativo

SEZIONE I - Accesso a dati e documenti amministrativi

Art. 5 - Diritto di accesso

Art. 6 - Documenti accessibili

Art. 7 - Esclusioni, limiti e differimento dell'esercizio del diritto di accesso

Art. 8 Istanza

Art. 9 Procedura

Art. 10 - Provvedimenti organizzatori

SEZIONE II - Responsabile del procedimento

Art. 11 - Responsabile del procedimento

Art. 11 bis - Responsabile della correttezza e della celerità del procedimento e poteri sostitutivi

Art. 11 ter - Pubblicità

Art. 11 quater - Procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi

SEZIONE III - Riduzione dei tempi burocratici

Art. 12 - Certezza dei termini di conclusione del procedimento

Art. 13 - Riduzione dei termini vigenti non previsti in leggi o regolamenti regionali

Art. 13 bis - Termine del procedimento e mancata presentazione di documentazione

Art. 14 - Sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti

Art. 14 bis - Pareri e valutazioni tecniche

Art. 14 ter Banca dati dei pareri regionali

Art. 15 - Ulteriore riduzione dei termini

Art. 15 bis - Esecutività degli atti amministrativi regionali

Art. 16 - Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti

Art. 17 - Procedura per la corresponsione dell'indennizzo da parte della Regione Toscana

SEZIONE IV - Partecipazione telematica al procedimento amministrativo

Art. 18 - Partecipazione telematica al procedimento amministrativo

SEZIONE V - Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)

Art. 19 - Modifiche alla l.r. 9/1995

Art. 20 - Abrogazione

SEZIONE V BIS - Disposizioni di rinvio

Art. 20.1 - Rinvio

CAPO I bis - Carta dei servizi e delle funzioni

Art. 20 bis - Carta dei servizi e delle funzioni

CAPO II - Disciplina della conferenza di servizi

Art. 21 - Disciplina della conferenza di servizi

Art. 22 - Ricorso alla conferenza di servizi

Art. 23 - Convocazione

Art. 24 - Svolgimento dei lavori

Art. 24 bis - Acquisizione della VIA

Art. 25 - Partecipazione alla conferenza

Art. 25 bis - Rappresentante unico regionale

Art. 26 - Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate dalla Regione

Art. 26 bis - Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate da altre amministrazioni

Art. 26 ter - Formazione della posizione unica regionale

Art. 27 - Dissenso e assenso condizionato

Art. 28 - Adempimenti successivi alla determinazione finale

Art. 29 - Effetti del dissenso

Art. 30 - Svolgimento dei lavori in modalità telematica

Art. 31 - Efficacia di disposizioni statali

Art. 32 - Modifiche alla l.r. 76/1996

Art. 33 - Abrogazioni

Art. 34 - Norma transitoria

CAPO II bis Disciplina degli accordi di programma

Art. 34 bis - Oggetto

Art. 34 ter - Iniziativa

Art. 34 quater - Conferenza di servizi

Art. 34 quinquies - Contenuto dell'accordo

Art. 34 sexies - Firma approvazione e pubblicazione

Art. 34 septies - Effetti

Art. 34 octies - Vigilanza

Art. 34 novies - Norma transitoria

CAPO III - Misure per l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nello svolgimento dei procedimenti di competenza degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP)

Art. 35 - Definizioni

Art. 36 - Punto unico di accesso

Art. 37 - Svolgimento del procedimento in via telematica

Art. 38 - Assistenza agli utenti dei SUAP

Art. 39 - Sistema toscano dei servizi per le imprese

Art. 40 - Rete regionale dei SUAP

Art. 41 - Sito istituzionale regionale per le imprese

Art. 42 - Banca dati regionale SUAP

Art. 43 - Siti istituzionali dei SUAP

Art. 44 - Attività regionale di assistenza e supporto ai SUAP

Art. 45 - Procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi

Art. 46 - Condizione per l'accesso ai finanziamenti regionali

CAPO IV - Subingresso e mutamento del regime sociale in attività economiche

Art. 47 - Subingresso e variazioni societarie

Art. 48 - Semplificazione degli adempimenti in materia di subingresso e mutamento del regime sociale

Capo IV bis - Controlli sulle imprese

Art. 48 bis Agenda regionale dei controlli sulle imprese

TITOLO III - Fatturazione elettronica, documento unico di regolarità contributiva e abolizione di certificati

CAPO I - Fatturazione elettronica

Art. 49 - Fatturazione elettronica

Capo I bis Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva

Art. 49 bis Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva

CAPO II - Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria

Art. 50 - Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria

CAPO III - Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e

distribuzione di carburanti)

Art. 51 - Inserimento della sezione III bis nel capo XIV del titolo II della l.r. 28/2005

Art. 52 - Inserimento dell'articolo 105 bis nella l.r. 28/2005

Art. 53 - Inserimento dell'articolo 105 ter nella l.r. 28/2005

Art. 54 - Inserimento dell'articolo 105 quater nella l.r. 28/2005

Art. 55 - Inserimento dell'articolo 105 quinquies nella l.r. 28/2005

Art. 56 - Inserimento dell'articolo 105 sexies nella l.r. 28/2005

Art. 57 - Inserimento dell'articolo 105 septies nella l.r. 28/2005

CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

Art. 58 - Modifiche all'articolo 79 della l.r. 1/2005

Art. 59 - Modifiche all'articolo 82 della l.r. 1/2005

Art. 60 - Modifiche all'articolo 83 della l.r. 1/2005

Art. 61 - Modifiche all'articolo 88 della l.r. 1/2005

Art. 62 - Modifiche all'articolo 205 bis della l.r. 1/2005

CAPO V - Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)

Art. 63 - Modifiche all'articolo 23 della l.r. 39/2005

CAPO VI - Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfezzanti in agricoltura)

Art. 64 - Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 36/1999

CAPO VII - Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e impresa agricola)

Art. 65 - Modifiche all'articolo 11 della l.r. 45/2007

TITOLO IV - Disposizioni relative ad alcuni incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana**CAPO I - Disposizioni relative ad alcuni incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana****SEZIONE I - Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET")**

Articolo 66 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 6/2000

SEZIONE II - Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese)

Art. 67 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 83/1995

SEZIONE III - Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.)

Art. 68 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 28/2008

SEZIONE IV - Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68

Art. 69 - Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68

TITOLO V - Semplificazione del sistema normativo regionale**CAPO I - Semplificazione del sistema normativo regionale**

Art. 70 - Abrogazione di leggi e regolamenti regionali

TITOLO VI - Disposizioni finali**CAPO I - Disposizioni finali**

Art. 71 - Adeguamento della normativa regionale

Art. 72 - Clausola valutativa

Art. 73 - Disposizioni finanziarie

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, secondo, terzo e quarto comma della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), l'articolo 54, commi 1 e 2 e l'articolo 68, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e in particolare l'articolo 17;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. "Testo A");

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e in particolare l'articolo 38;

Vista la legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti);

Vista la legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese);

Vista la legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze di servizi);

Vista la legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura);

Vista la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana "APET").

Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e di imprenditrice agricoli e di impresa agricola);

Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a).

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 20 marzo 2009;

considerato quanto segue:

Per quanto concerne il titolo I, capo I (Disposizioni generali):

1. L'effettiva rimozione - o la significativa riduzione - di adempimenti amministrativi superflui o eccessivi e dei relativi costi, nonché la riduzione dei tempi per l'espletamento di adempimenti o per lo svolgimento di procedure non eliminabili, costituiscono obiettivi permanenti cui la Regione Toscana ispira la propria azione legislativa e amministrativa, in conformità al principio di semplicità dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera z) dello Statuto. Nel perseguimento degli obiettivi citati un ruolo rilevante è attribuito all'innovazione tecnologica e al massimo ampliamento del ricorso agli strumenti telematici nei rapporti fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;

2. L'articolo 9 dell'accordo Stato-regioni-autonomie locali stipulato il 29 marzo 2007 prevede entro il 2012 la riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese, in conformità alle conclusioni del Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007. Pertanto nel programma regionale di sviluppo (PRS) vengono definite le strategie di semplificazione della Regione Toscana.

2 bis. Nell'ambito delle strategie di cui al punto 2 è necessario conseguire un'azione uniforme sul territorio di riduzione degli oneri nell'ambito delle competenze proprie di ciascun ente, e pertanto è opportuno prevedere un'apposita sede di coordinamento che veda la partecipazione degli enti territoriali e dei destinatari delle prescrizioni legislative e amministrative che si intendono semplificare; (26)

Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione I (Accesso a dati e documenti amministrativi): (121)

1. La disciplina statale dell'accesso civico contenuta nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); è stata modificata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), che ha riconosciuto il diritto di accedere a dati e documenti in possesso dell'amministrazione;

2. Tale disciplina statale presenta una ratio analoga a quella dell'articolo 54 dello Statuto regionale di cui può costituire attuazione;

3. Al fine di garantire in Toscana l'esercizio del diritto di accesso civico come richiesto dall'articolo 42 del d. lgs. 97/2016 e, al tempo stesso, di dare attuazione all'articolo 54 dello Statuto, si prevede la diretta applicazione della normativa statale sull'accesso civico;

4. Per la disciplina degli aspetti organizzativi del diritto di accesso civico di cui al d.lgs. 33/2013 e del diritto di accesso di cui alla l. 241/1990 è prevista l'adozione di atti di natura amministrativa.

Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione II (Responsabile del procedimento): (54)

1. Al fine di consolidare il sistema delle garanzie di conclusione del procedimento amministrativo, è disciplinato il procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia, in attuazione dell'articolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990, introdotto dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

2. L'attuazione dell'istituto del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, ha rivelato la necessità di dare maggiore incisività a questa figura; pertanto, tenuto anche conto

dell'obbligo, imposto dalla normativa statale, di individuare il titolare dei poteri sostitutivi di cui al punto 1, la legge opera una razionalizzazione della materia, attribuendo i poteri sostitutivi al responsabile della correttezza;

Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione III (Riduzione dei tempi burocratici):

1. Per garantire effettività alla riduzione dei tempi per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, è previsto da un lato un meccanismo di revisione del quadro normativo e amministrativo esistente, e dall'altro l'obbligo di motivare specificamente ed espressamente le deroghe al termine stabilito nei futuri interventi normativi;
2. Ulteriore rafforzamento della disciplina è assicurato dalla previsione di conseguenze giuridiche automaticamente collegate al decorso dei termini per l'effettuazione degli interventi sopra citati;
3. Un particolare favore relativamente alla riduzione dei tempi burocratici è accordato alle imprese in possesso di certificazioni di qualità sotto i profili della tutela dell'ambiente e della responsabilità sociale;
4. Per rafforzare ulteriormente l'azione di riduzione dei tempi procedurali in modo incisivo per il cittadino è introdotto nell'ordinamento regionale l'istituto dell'indennizzo monetario per il ritardo nella conclusione dei procedimenti, che non sostituisce il risarcimento del danno. Per il sistema degli enti locali è prevista la facoltà di avvalersi del medesimo istituto.

Per quanto concerne titolo II, capo I bis (Carta dei servizi e delle funzioni):

1. Per completare gli istituti di garanzia, in coerenza col decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la Regione adotta una carta dei servizi per garantire livelli standard dei servizi erogati direttamente o dagli enti dipendenti, mentre promuove l'adozione di carte dei servizi da parte di altri soggetti che operano sul territorio regionale fornendo apposite linee guida;
2. *La Regione inoltre adotta un'apposita "carta delle funzioni" per garantire un processo di miglioramento dell'azione amministrativa ulteriore rispetto a quello implementato dall'approvazione della normativa in materia di semplificazione e promuovere anche le migliori pratiche di correttezza, celerità e trasparenza nell'esercizio della funzione amministrativa. (67)*

Per quanto concerne il titolo II, capo II (Disciplina della conferenza di servizi):

1. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124) che ha modificato la l. 241/1990, la disciplina della conferenza di servizi è profondamente mutata quanto a presupposti, modalità di svolgimento, tempi, meccanismi decisori;
2. Nell'ambito delle disposizioni che accelerano lo svolgimento della conferenza, la nuova normativa statale prevede che ciascun ente o amministrazione convocato in conferenza è rappresentato da un unico soggetto abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni della conferenza;
3. La disciplina della conferenza di servizi contenuta nella presente legge non appare più in linea con la disciplina statale della materia che afferisce, ai sensi dell'articolo 29 della l. 241/1990, ai livelli essenziali delle prestazioni;
4. Al fine di adeguare la disciplina regionale della conferenza di servizi alla nuova normativa statale sono dettate disposizioni per l'individuazione del rappresentante unico regionale e per la formazione della posizione unica regionale nelle conferenze simultanee, sono abrogate le

disposizioni regionali non conformi alla normativa statale sopravvenuta, mentre per ogni aspetto non specificamente disciplinato è previsto il rinvio alla l. 241/1990. (112)

Per quanto concerne il titolo II, capo III (Misure per l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nello svolgimento dei procedimenti di competenza degli sportelli unici per le attività produttive "SUAP"):

1. La semplicità, la celerità e la trasparenza nei rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese costituiscono una priorità dell'azione regionale: a tale fine, e in coerenza con il principio sancito dall'articolo 38 del d.l. 112/2008, si individua lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) come unico interlocutore per le imprese;
2. La semplificazione amministrativa si realizza anche attraverso la promozione dell'amministrazione elettronica. A tal fine si è ritenuto opportuno prevedere che i procedimenti amministrativi di competenza del SUAP si svolgano con modalità telematiche mediante un'apposita struttura tecnologica (rete regionale dei SUAP);
3. La semplificazione amministrativa rappresenta un fattore fondamentale di competitività e di crescita economica. E' quindi importante assicurare l'uniformità sul territorio degli adempimenti richiesti alle imprese; pertanto, nel rispetto dell'articolo 63, comma 2, dello Statuto, a livello regionale sono stabilite le regole tecniche per la codificazione dei procedimenti;
4. Lo svolgimento in via telematica dei procedimenti dipende dalla messa a punto di regole tecniche uniformi per la trasmissione degli atti che saranno stabilite con successivi atti amministrativi regionali. Pertanto, l'efficacia delle norme che prevedono l'attivazione del sistema telematico nei procedimenti di competenza del SUAP viene differita fino all'emanazione dei suddetti atti;
5. Per lo svolgimento in via telematica dei procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi si rende necessario uniformare la documentazione e gli elaborati da produrre ai fini del rilascio dei titoli edilizi. Pertanto, si è prevista una deroga all'articolo 82, comma 1, della l.r. 1/2005;
6. Una delle difficoltà incontrate dalle imprese nell'accesso ad un'attività economica è rappresentata dalla complessità e dall'incertezza delle procedure amministrative. Per questa ragione si prevede la realizzazione di un sistema toscano dei servizi per le imprese, con l'obiettivo di fornire, in particolare attraverso la banca dati regionale SUAP e il sito istituzionale regionale per le imprese, informazioni trasparenti e univoche circa le opportunità di insediamento di attività produttive sul territorio e i procedimenti relativi all'esercizio delle stesse.

Per quanto concerne il titolo III, capo II (Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria):

1. L'evoluzione della legislazione e delle pratiche igienico-sanitarie ha reso ormai obsolete sotto il profilo dell'evidenza scientifica molte certificazioni di idoneità fisica e psico-fisica funzionali allo svolgimento di attività tecniche ed all'assunzione ad un impiego, certificazioni che vengono peraltro diffusamente percepite come inutili aggravii burocratici privi di effettiva utilità;
2. Si abolisce pertanto l'obbligo di presentazione delle suddette certificazioni, esclusivamente nei procedimenti amministrativi di competenza della Regione e degli enti locali, atteso che tale abolizione non presenta profili di interferenza con la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali ex articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

Per quanto concerne il titolo III, capo III (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e

distribuzione di carburanti”):

1. La crescente diffusione del fenomeno del commercio abusivo su aree pubbliche rende necessaria una più incisiva azione di repressione e l'adozione di misure che ne rafforzino l'efficacia, individuando fattispecie più stringenti per l'effettuazione del sequestro cautelare, anche imperniate sulla inequivocabile finalizzazione degli oggetti sequestrati alla vendita illegale;

2. L'attuale disciplina comporta per la polizia amministrativa adempimenti gravosi sia per la complessità di esecuzione che per la durata dei relativi procedimenti. Per ovviare a ciò si introducono misure di semplificazione per l'esecuzione del sequestro cautelare della merce abusivamente posta in vendita e delle attrezzature utilizzate e per la custodia e la eventuale alienazione o distruzione delle stesse.

Per quanto concerne il titolo III, capo IV (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”):

1. L'articolo 22, comma 2 del d.p.r. 380/2001 prevede un procedimento semplificato per alcune tipologie di varianti ai permessi di costruire già rilasciati e pertanto si modifica l'articolo 79 della l.r. 1/2005, nel senso che le varianti ai permessi di costruire aventi ad oggetto opere ed interventi di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo, che risultino conformi alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire, già rilasciati siano assoggettate solo a denuncia di inizio attività;

2. Con riferimento ad alcuni interventi edilizi per i quali sia richiesto il permesso di costruire, l'articolo 20, comma 1, del d.p.r. 380/2001 prevede l'autocertificazione del soggetto interessato circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie e detta autocertificazione è ora introdotta anche nell'articolo 82 della l.r. 1/2005 in relazione alla medesima fattispecie.

3. Con riferimento ad alcuni interventi edilizi assoggettati a denuncia di inizio attività, l'articolo 23, comma 1, del d.p.r. 380/2001 prevede che il progettista abilitato presenti una relazione con la quale asseveri il rispetto delle norme igienico-sanitarie per le opere da realizzare e detta semplificazione è introdotta anche nell'articolo 82 della l.r. 1/2005 in relazione alla medesima fattispecie;

4. L'articolo 149 del d.lgs. 42/2004 prevede che determinati interventi edilizi siano esclusi dal regime dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo medesimo e l'articolo 83 della l.r. 1/2005 semplifica il procedimento di rilascio dei relativi titoli abilitativi.

Per quanto concerne il titolo III, capo V (Disposizioni in materia di energia):

1. Le prescrizioni di utilizzo delle fonti rinnovabili in ambito civile devono presentarsi chiare, univoche, di semplice applicazione per cittadini, operatori del settore edilizio e impiantistico, amministrazioni, e devono essere altresì adeguate ai vari tipi di intervento edilizio e capaci di adeguarsi ai diversi territori interessati;

2. L'articolo 23 della l.r. 39/2005 contiene una prescrizione di utilizzo della fonte solare termica di complessa applicazione, sia per la Regione, che deve costruire una intesa con una pluralità di soggetti, sia per i progettisti che devono inserire i pannelli solari termici nell'involucro edilizio;

3. A questa prescrizione, con il d.lgs. 192/2005 e le conseguenti modifiche apportate al d.p.r. 380/2001 si sono aggiunte altre prescrizioni di legge sull'utilizzo generale di fonti rinnovabili nei consumi degli edifici, che comportano obblighi più ampi rispetto a quanto contenuto nell'articolo 23 della l.r. 39/2005;

4. Viene fatta maggiore chiarezza sugli adempimenti a carico del cittadino, abrogando la prescrizione regionale più limitata e rigida, e attuando le disposizioni indicate nel d.lgs. 192/2005 in merito alle fonti rinnovabili.

Per quanto concerne il titolo III, capo VI (Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 “Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura”):

1. Il mutamento del quadro normativo nazionale e regionale ha indotto a rivalutare la disciplina dell’articolo 4 della l.r. 36/1999;
2. La necessità di eliminare inutili oneri amministrativi per le imprese costituisce una priorità dell’azione regionale. Per questa ragione, si ritiene necessario eliminare la comunicazione preventiva per l’impiego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze ad azione diserbante o geoinfestante e introdurre un obbligo di registrazione da effettuare su registri già esistenti per l’adempimento di altri obblighi amministrativi;
3. La disciplina specifica prevista ai sensi del disposto dell’articolo 93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che rimanda alle Regioni l’individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e la disciplina di utilizzazione degli stessi, ha indotto a rivalutare la necessità di procedere alla individuazione delle aree dove l’uso dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante e geoinfestante comporta rischi ambientali e/o sanitari.

Per quanto concerne il titolo III, capo VII (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 “Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e impresa agricola”):

1. È opportuno eliminare dall’elenco dei procedimenti di interesse dell’azienda agricola il riferimento alle richieste di certificazioni, autorizzazioni, concessioni, allo scopo di superare possibili dubbi interpretativi in relazione alla conformità di tale previsione con il principio fissato nell’articolo 38 del d.l. 112/2008 che indica lo SUAP come il punto unico di accesso per tutte le vicende amministrative concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive;
2. È necessario modificare la previsione che stabilisce che siano le convenzioni tra l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) e gli enti locali a indicare quali procedimenti gestire tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA) e attribuire alla Regione la competenza di stabilire nelle singole normative di settore i procedimenti attivabili tramite DUA, mantenendo fermo che le richieste di aiuti finanziari le cui informazioni preliminari sono contenute nella DUA sono attivate in via automatica da parte degli enti competenti. Questo per garantire una semplificazione dei procedimenti di interesse dell’azienda agricola uniforme sul territorio regionale.

Per quanto concerne il titolo IV, capo I (Disposizioni relative ad alcuni incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana):

1. È opportuno estendere l’omogeneità dei requisiti richiesti per la copertura degli incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana, adeguando anche la misura del relativo compenso.

Per quanto concerne il titolo V, capo I (Semplificazione del sistema normativo regionale):

1. Il riordino costante della normativa è uno dei principi di cui alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) e la riduzione del numero delle leggi e regolamenti vigenti costituisce un elemento portante del generale processo di snellimento e semplificazione dell’ordinamento;

si approva la presente legge

TITOLO I

Disposizioni generali

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1

Obiettivi e strumenti d'intervento

1. In attuazione del principio di semplicità dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale, nonché dei principi di qualità della normazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) ed f), della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), la Regione Toscana con la presente legge persegue i seguenti obiettivi:

- a) la rimozione o la significativa riduzione degli oneri e degli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese;
- b) la riduzione dei tempi burocratici;

c) l'innovazione tecnologica nei rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese.

2. La Regione effettua periodici interventi normativi volti al conseguimento delle finalità del presente articolo ed alla riduzione del numero delle leggi e dei regolamenti regionali.

2 bis. *La Regione, nell'effettuare gli interventi di cui al comma 2, si attiene ai principi di proporzionalità e gradualità nell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri, invarianza degli oneri carico delle imprese, divieto di mantenimento, con gli atti di recepimento delle direttive comunitarie, di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalle stesse. (34)*

3. *Abrogato. (35)*

4. *Abrogato. (35)*

5. La presente legge può essere modificata solo in modo espresso da leggi regionali successive.

Art. 1 bis

Sessione per la semplificazione (103)

1. *Il Consiglio regionale si riunisce, entro il 30 giugno di ogni anno, in una sessione di lavori dedicata alla semplificazione, al fine di verificare lo stato della semplificazione normativa e amministrativa nell'ordinamento regionale e prevedere l'adozione di opportuni interventi per elevare il livello di qualità dell'azione normativa e amministrativa e dei processi decisionali nel loro complesso.*

2. *Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di efficienza dell'amministrazione regionale alla luce dei principi e degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1.*

Art. 2

Programmazione delle strategie di semplificazione

1. Nel programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) (129), sono contenute, in un'apposita sezione, le strategie di semplificazione che individuano le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell'azione regionale di semplificazione amministrativa, secondo i principi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale e dell'articolo 1 della presente legge.

2. In sede di aggiornamento del PRS sono stabilite eventuali variazioni alle strategie di semplificazione.

Art. 2.1

Riordino di organi collegiali (104)

1. *In conformità ai principi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, individua i comitati, le commissioni e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali della Regione.*

2. *Gli organi collegiali non individuati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione della deliberazione della Giunta regionale. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.*

3. *Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 1 e 2, sono comunicate al Consiglio regionale.*

Art. 2 bis

Riduzione degli oneri amministrativi (28) (98)

1. La Regione Toscana promuove, d'intesa con i comuni, le province e le parti sociali, la realizzazione di una sede stabile di coordinamento istituzionale e tecnico-operativo per predisporre e attuare in modo uniforme sul territorio regionale programmi di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, anche a seguito dell'attività di misurazione degli stessi.
2. I programmi di riduzione individuano le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione, da adottare nell'ambito delle rispettive competenze. (36)
3. Le azioni di cui al comma 1, sono svolte in raccordo con le altre forme di coordinamento già istituite e operanti sul territorio con riferimento alla banca dati regionale SUAP di cui all'articolo 42.
4. La Regione effettua il monitoraggio sull'attuazione delle azioni e dei programmi di riduzione degli oneri amministrativi nell'ambito della sede stabile di coordinamento operativo di cui al comma 1, e relaziona al Consiglio regionale sugli esiti del monitoraggio nell'ambito del documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF). (37)

Art. 3

Utilizzo della telematica nei rapporti con la pubblica amministrazione

1. Le comunicazioni, dichiarazioni e istanze ai soggetti di seguito indicati avvengono in via telematica secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa in materia di amministrazione digitale: (38)
 - a) alla Regione e agli enti e organismi dipendenti della Regione, compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale;
 - b) agli organismi di diritto privato, comunque denominati, controllati dalla Regione;
 - c) alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale;
 - d) ai concessionari dei servizi pubblici regionali;
 - e) agli enti locali, ai loro consorzi, associazioni e agenzie;
 - f) agli enti e organismi dipendenti o strumentali degli enti locali, agli organismi di diritto privato comunque denominati controllati dagli enti locali;
 - g) ai concessionari dei servizi pubblici locali;
 - h) ai soggetti di diritto privato, limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse disciplinate dalla normativa vigente.
2. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di consegna avviene mediante posta elettronica certificata o mediante soluzioni tecnologiche basate sulla cooperazione applicativa in grado di attestare l'integrità del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna e di fornire le relative ricevute in conformità con la normativa in materia di amministrazione digitale. (39)
3. Nell'ambito delle modalità di comunicazione telematica, i soggetti di cui al comma 1, attivano modalità di domiciliazione amministrativa digitale e i soggetti privati possono comunicare il proprio domicilio digitale che è inserito nell'archivio dei domicili digitali. (39)
4. L'attivazione delle domiciliazioni amministrative di cui al comma 3, avviene in conformità a quanto disposto in materia di infrastruttura, standard e modalità operative dalla legge regionale in materia di società dell'informazione. (39)
5. La comunicazione del domicilio digitale può essere fatta a uno qualunque dei soggetti di cui al comma 1 ed è resa disponibile a tutti gli altri tramite l'archivio di cui all'articolo 4.

Art. 4

Archivio dei domicili digitali e accesso ai servizi digitali

1. Per rendere conoscibili a tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, i domicili digitali, la Giunta regionale, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), (40) istituisce l'archivio dei domicili digitali della Toscana e provvede alla sua gestione.
2. L'archivio di cui al comma 1, contiene i dati necessari all'identificazione digitale del soggetto secondo la normativa vigente.
- 2 bis. L'archivio dei domicili digitali permette la consultazione e l'estrazione di indirizzi di posta elettronica certificata e si rapporta in maniera unitaria ad analoghi strumenti previsti a livello nazionale. (41)
3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, aggiornano l'archivio dei domicili digitali della Toscana, utilizzando l'infrastruttura di rete regionale, con modalità organizzative e di comunicazione che assicurino la sicurezza delle trasmissioni e la protezione dei dati personali.
4. Ai fini di assicurare a cittadini, imprese, associazioni e altri soggetti di diritto privato l'accesso ai servizi digitali forniti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, l'archivio può contenere altresì il profilo assegnato di utilizzazione dei servizi operanti sull'infrastruttura di rete regionale secondo le condizioni e gli standard previsti dalla legge regionale in materia di società dell'informazione.

Art. 4 bis**Azioni per la promozione della TSCNS (29)**

1. Al fine di favorire l'utilizzo del fascicolo sanitario elettronico (FSE) e degli ulteriori strumenti e servizi in rete da parte dei cittadini, la Regione Toscana promuove le azioni per estendere l'attivazione della tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-CNS) sul territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, Regione Toscana individua e attiva forme di collaborazione con soggetti pubblici o privati operanti nel territorio regionale al fine di consentire ai cittadini la possibilità di attivazione della TS-CNS presso questi soggetti.

Art. 4 ter**Interoperabilità dei sistemi informativi (30)**

1. Al fine di semplificare i rapporti fra amministrazioni pubbliche, ridurre i costi di funzionamento delle stesse ed ottenere economie gestionali, la Regione Toscana e gli enti e organismi dipendenti dalla Regione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), nello sviluppo e mantenimento delle infrastrutture, dei sistemi e dei servizi attuano l'integrazione, l'interoperabilità e la cooperazione dei sistemi informativi e dei servizi in rete sul territorio regionale nell'ambito del sistema informativo regionale (SIR) di cui agli articoli 15 e seguenti della l.r. 54/2009.
2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, la Regione Toscana promuove azioni tese ad attuare, nello sviluppo e mantenimento delle infrastrutture, dei sistemi e dei servizi, l'integrazione, l'interoperabilità e la cooperazione dei sistemi informativi e dei servizi in rete sul territorio regionale nell'ambito del SIR da parte dei soggetti del territorio regionale di cui all'articolo 2, comma 2 della l.r. 54/2009.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, per garantire un livello uniforme di qualità e sicurezza delle soluzioni e dei servizi digitali offerti dalla pubblica amministrazione toscana, la Regione Toscana promuove il rispetto degli standard tecnologici di cui all'articolo 25 della l.r. 54/2009.
4. Le azioni previste nei commi 1 e 2, sono svolte dalla Regione Toscana nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
5. La realizzazione delle azioni di cui ai commi 1 e 2, costituisce svolgimento di funzioni istituzionali ai fini del trattamento dei dati personali da parte della Regione.

TITOLO II**Interventi di semplificazione di carattere generale****CAPO I****Disposizioni in materia di procedimento amministrativo****SEZIONE I****Accesso a dati e documenti amministrativi (122)****Art. 5****Diritto di accesso (123)**

1. La Regione Toscana garantisce l'esercizio del diritto di accesso civico ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nel rispetto dell'articolo 54 dello Statuto e l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Le forme di accesso di cui al comma 1 costituiscono lo strumento per realizzare la conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi non pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, sulle banche dati regionali, sul sito internet della Regione.
3. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le disposizioni del capo V della l. 241/1990 e del capo I bis del d.lgs. 33/2013.

Art. 6**Documenti accessibili (125)**

Abrogato.

Art. 7**Esclusioni, limiti e differimento dell'esercizio del diritto di accesso (125)**

Abrogato.

Art. 8

– Istanza (125)

Abrogato.

Art. 9

– Procedura (125)

Abrogato.

Art. 10

Provvedimenti organizzatori (124)

1. Con deliberazioni della Giunta regionale e del Consiglio regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati, nell'ambito della rispettiva competenza, con riferimento alle forme di accesso di cui all'articolo 5, le modalità di esercizio del diritto e l'ammontare dei rimborsi spettanti all'amministrazione in misura corrispondente al costo di riproduzione dei documenti su supporti materiali.

2. Agli atti di cui al comma 1 è assicurata la più ampia pubblicità.

SEZIONE II

Responsabile del procedimento (51)

Art. 11

Responsabile del procedimento (52)

1. Per ciascun procedimento amministrativo di competenza della Giunta regionale è individuata, quale struttura responsabile, una delle strutture di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

2. Il dirigente preposto alle strutture di cui al comma 1, è responsabile dei procedimenti afferenti tali strutture, fatta salva la possibilità, da parte dello stesso, di attribuire la responsabilità di singoli procedimenti a dipendenti inquadrati nella categoria D assegnati alla medesima struttura, secondo le direttive adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, (99) comma 3, della l.r. 1/2009.

3. Per ciascun procedimento amministrativo di competenza del Consiglio regionale è individuata, quale struttura responsabile, una delle strutture di cui all'articolo 16 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale). Il dirigente preposto a tali strutture è responsabile dei procedimenti ad esse afferenti, fatta salva la possibilità, da parte dello stesso, di attribuire la responsabilità di singoli procedimenti a dipendenti inquadrati nella categoria D assegnati alla medesima struttura.

Art. 11 bis

Responsabile della correttezza e della celerità del procedimento e poteri sostitutivi (53)

1. Le funzioni di responsabile della correttezza e della celerità del procedimento di cui all'articolo 54, comma 2, dello Statuto, di seguito denominato responsabile della correttezza, per i procedimenti di competenza della Giunta regionale sono svolte:

- a) dal Direttore generale per i procedimenti di competenza dei direttori o dei responsabili di settore di diretto riferimento nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 4 bis, comma 3, lettera m), della l.r. 1/2009; (109)
- b) dal direttore (110) per i procedimenti di competenza dei responsabili di settore di diretto riferimento nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) (110), della l.r. 1/2009.

2. Il responsabile della correttezza individuato ai sensi del comma 1, esercita anche i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990.

3. Gli enti dipendenti della Regione possono istituire il responsabile della correttezza, individuano in ogni caso il titolare dei poteri sostitutivi di cui dell'articolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990 e disciplinano le modalità di esercizio dei poteri medesimi.

4. Il responsabile della correttezza può essere istituito presso il Consiglio regionale nell'ambito della sua autonomia organizzativa. Esso esercita i poteri sostitutivi. In caso di mancata istituzione tali poteri sono esercitati dal soggetto individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990.

5. Nella comunicazione di avvio del procedimento è indicato il nominativo del responsabile della correttezza ai fini dell'eventuale richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi.

Art. 11 ter

Pubblicità (55)

1. Sul sito istituzionale della Regione è pubblicato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza regionale con l'indicazione, per ciascuno di essi, della struttura organizzativa responsabile e del nominativo del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento.

Art. 11 quater

Procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi (56)

1. In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, l'interessato può richiedere l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 2, comma 9 ter, della l. 241/1990.
2. L'interessato, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, presenta al responsabile della correttezza o all'ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Regione, istanza per ottenere il provvedimento conclusivo.
3. In caso di presentazione dell'istanza all'URP, questo provvede alla trasmissione al responsabile della correttezza competente.
4. Il responsabile della correttezza acquisisce elementi istruttori e invita il responsabile del procedimento a provvedere entro un termine e, in caso di sua ulteriore inerzia, dispone l'esercizio dei poteri sostitutivi e adotta l'atto.
5. Il procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi è concluso entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto per la conclusione del procedimento. Trova comunque applicazione l'articolo 14.

SEZIONE III

Riduzione dei tempi burocratici

Art. 12

Certezza dei termini di conclusione del procedimento (25)

1. Il procedimento che consegua obbligatoriamente ad una istanza oppure debba essere iniziato d'ufficio, si conclude mediante provvedimento espresso, fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio di attività e di silenzio assenso. (57)

2. I procedimenti amministrativi nelle materie di competenza legislativa della Regione si concludono entro trenta giorni. Eventuali disposizioni di legge o di regolamento approvate successivamente all'entrata in vigore della presente legge che stabiliscano termini di conclusione dei procedimenti superiori a trenta giorni sono specificamente motivate.

2 bis. La mancata o tardiva adozione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione individuale nonché di responsabilità disciplinare del soggetto inadempiente, ferme le ulteriori responsabilità previste dalla normativa statale. (58)

2 ter. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine di conclusione previsto dalla normativa e quello effettivamente impiegato. (58)

2 quater. Il responsabile della correttezza, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica alla Giunta regionale i procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione. (58)

2 quinquies. Il responsabile della correttezza del Consiglio regionale di cui all'articolo 11 bis, comma 4, provvede alla comunicazione, di cui al comma 2 quater, all'Ufficio di presidenza. (58)

3. La Regione, con legge o regolamento, conferma o ridetermina, con specifica motivazione, tutti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni previsti rispettivamente da leggi o regolamenti regionali. (11)

3 bis. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, conferma o ridetermina, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti superiori a trenta giorni previsti in atti amministrativi di propria competenza. (12)

3. ter. I termini di conclusione dei procedimenti che al 31 dicembre 2010 non siano stati espressamente confermati o rideterminati ai sensi dei commi 3 e 3 bis sono ridotti a trenta giorni. (12)

Art. 13

Riduzione dei termini vigenti non previsti in leggi o regolamenti regionali

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti previsti con atto amministrativo regionale, di competenza della Giunta regionale, che possono eccedere trenta giorni. Tali termini sono stabiliti nella misura più breve possibile individuata dalla deliberazione stessa e non possono comunque eccedere la durata di centoventi giorni.

2. Con atto del competente organo degli enti e organismi dipendenti della Regione, compresi quelli di

consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza che possono eccedere trenta giorni. Tali termini sono ridotti nella misura stabilita dalla deliberazione stessa e non possono comunque eccedere la durata di centoventi giorni.

3. Decorso inutilmente il termine per l'adozione degli atti di cui ai commi 1 e 2, tutti i termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e degli enti di cui al comma 2 non previsti in leggi o regolamenti regionali sono ridotti a trenta giorni.

3 bis. *Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e degli enti di cui al comma 2, possono eccedere i trenta giorni e comunque non superare la durata massima di centoventi giorni ove i termini medesimi siano disciplinati da appositi bandi o avvisi regionali, attuativi della programmazione europea, adottati con provvedimento amministrativo adeguatamente motivato. (113)*

Art. 13 bis

Termine del procedimento e mancata presentazione di documentazione (59)

1. *I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio, ovvero, se il procedimento è ad iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda corredata dalla documentazione richiesta dalle disposizioni che regolano il procedimento stesso.*

2. *In caso di mancanza della documentazione di cui al comma 1, l'amministrazione richiede in un'unica soluzione la documentazione mancante all'interessato entro dieci giorni dal ricevimento della domanda. L'avvio del procedimento è comunicato alla data di ricevimento della documentazione richiesta.*

3. *Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi dell'ordinamento vigente, la mancata produzione dei documenti, contestualmente all'istanza, comporta l'inammissibilità o la decadenza dell'istanza medesima.*

Art. 14

Sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti

1. *Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 bis, (13) i termini di conclusione dei procedimenti di cui agli articoli 12 e 13 possono essere sospesi, per una sola volta, e per un periodo non superiore a trenta giorni per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.*

Art. 14 bis

Pareri e valutazioni tecniche (14) (25)

1. *Ai procedimenti amministrativi di competenza della Regione si applicano, per quanto non diversamente disposto, gli articoli 16 e 17 della l. 241/1990. I termini di conclusione dei procedimenti possono essere sospesi:*

- a) nel caso di valutazioni tecniche, con le modalità di cui all'articolo 17 della l. 241/1990;*
- b) nel caso di pareri obbligatori, per un periodo non superiore a venti giorni; decorso tale termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.*

Art. 14 ter

Banca dati dei pareri regionali (105)

- 1. Al fine di favorire l'uniformità di interpretazione ed applicazione delle leggi regionali e la celerità dei relativi procedimenti è istituita la banca dati dei pareri regionali suddivisa in sezioni dedicate.*
- 2. I pareri sono inseriti nella banca dati dedicata pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana.*
- 3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di implementazione e funzionamento della banca dati.*

Art. 15

Ulteriore riduzione dei termini

1. *I termini dei procedimenti amministrativi stabiliti ai sensi degli articoli 12 e 13 e superiori a trenta giorni sono ulteriormente ridotti di un quarto con arrotondamento all'unità superiore a favore dei seguenti soggetti:*

- a) le organizzazioni registrate secondo il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);*
- b) le organizzazioni certificate secondo lo standard UNI EN ISO 14001;*

c) le imprese che hanno ottenuto, per almeno uno dei propri prodotti o servizi, il marchio ECOLABEL di cui al regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica;

d) le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese).

2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono ridotti, nella stessa misura di cui al medesimo comma, i termini dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni fissati dagli enti locali.

3. Ulteriori misure di semplificazione per i soggetti di cui al comma 1 possono essere previste nell'ambito degli strumenti di cui all'articolo 2.

3 bis. Con regolamento regionale possono essere ridotti i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere di competenza della Regione e di impianti produttivi, per i quali non sussiste un preminente interesse nazionale alla loro realizzazione. (106)

Art. 15 bis

Esecutività degli atti amministrativi regionali (60)

1. Salvo che sia diversamente previsto dalla normativa statale o regionale, gli atti amministrativi adottati dagli organi regionali e dai dirigenti regionali sono esecutivi dalla data di adozione.

Art. 16

Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), in caso di inosservanza dei termini per la conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza, corrispondono all'interessato che ne faccia richiesta ai sensi dell'articolo 17, una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita in misura fissa di 100,00 euro per ogni dieci giorni di ritardo, fino a un massimo di 1.000,00 euro. Resta impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai casi di silenzio-assenso normativamente previsti.

3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), stabiliscono le procedure e i termini per la corresponsione dell'indennizzo relativo ai procedimenti di loro competenza.

4. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e) e f) possono prevedere procedure e termini per la corresponsione dell'indennizzo relativo ai procedimenti di loro competenza.

Art. 17

Procedura per la corresponsione dell'indennizzo da parte della Regione Toscana

1. In caso di inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, l'interessato inoltra istanza scritta di indennizzo al responsabile della correttezza o, ove la procedura di indennizzo sia attivata per i procedimenti di competenza del Consiglio regionale, al Segretario generale del Consiglio. (61)

2. L'istanza, da presentare a pena di decadenza entro un anno dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento, contiene l'indicazione del procedimento stesso.

3. Il responsabile della correttezza e della celerità del procedimento accerta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo, e a tal fine acquisisce ogni elemento utile, anche mediante audizione del responsabile del procedimento e dell'interessato.

4. Abrogato. (62)

SEZIONE IV

Partecipazione telematica al procedimento amministrativo

Art. 18

Partecipazione telematica al procedimento amministrativo

1. La partecipazione ai procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, può avvenire anche in via telematica, con le modalità di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3. (63)

2. Al fine di rendere conoscibile la facoltà di partecipazione telematica è fatto obbligo a tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, di indicare nella comunicazione di avvio del procedimento che le istanze e le dichiarazioni sono valide ad ogni effetto di legge, se pervenute in via telematica con le modalità di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3. (63)

3. Nei procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, le istanze, i documenti o gli atti rivolti da cittadini, associazioni o imprese a tali soggetti possono contenere la dichiarazione di accettare, ad ogni effetto di legge, che ogni comunicazione sia loro effettuata mediante

modalità di trasmissione telematica al proprio domicilio digitale. (64)

4. La trasmissione del provvedimento finale può essere validamente effettuata in forma digitale tramite procedimenti telematici solo con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2.

SEZIONE V

Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)

Art. 19

Modifiche alla l.r. 9/1995 (95)

Abrogato.

Art. 20

Abrogazione (95)

Abrogato.

SEZIONE V BIS

Disposizioni di rinvio (100)

Art. 20.1

Rinvio (101)

1. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni di cui alla l. 241/1990.

CAPO I bis

Carta dei servizi e delle funzioni (65)

Art. 20 bis

Carta dei servizi e delle funzioni (66)

1. La Regione promuove la definizione di adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi e la valorizzazione delle migliori pratiche nell'esercizio della funzione amministrativa.

2. Per quanto non previsto dalla normativa statale e regionale in materia, la Giunta regionale si dota di una propria carta dei servizi, al fine di garantire gli standard di qualità dei servizi erogati dalla stessa o dai propri enti dipendenti.

3. La Giunta regionale fissa altresì con proprio atto gli standard di qualità dei servizi da essa affidati a concessionari regionali.

4. La Giunta regionale, sulla base di propri indirizzi, promuove inoltre l'adozione di carte di servizi nei confronti di ogni altro soggetto gestore di servizi pubblici in ambito regionale.

5. Nel rispetto delle norme in materia di semplificazione, la Giunta regionale si dota di una carta delle funzioni per promuovere le migliori pratiche di correttezza, celerità e trasparenza nell'esercizio delle funzioni amministrative.

CAPO II

Disciplina della conferenza di servizi

Art. 21

Disciplina della conferenza di servizi (114)

1. Il presente capo detta disposizioni in materia di conferenza di servizi in attuazione della l. 241/1990, con particolare riguardo all'individuazione del rappresentante unico regionale e alla formazione della posizione unica regionale nella conferenza di servizi simultanea.

2. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applica la disciplina della conferenza di servizi contenuta nella l. 241/1990.

Art. 22

Ricorso alla conferenza di servizi (120)

Abrogato.

Art. 23

Convocazione (120)

Abrogato.

Art. 24

Svolgimento dei lavori (120)

Abrogato.

*Art. 24 bis
Acquisizione della VIA (95)*

Abrogato.

*Art. 25
Partecipazione alla conferenza (77)*

1. La Regione garantisce la partecipazione alle conferenze di servizi ai portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi e ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse.

2. Ai fini della partecipazione, i soggetti di cui al comma 1, possono proporre osservazioni scritte, comunicate anche in via telematica entro quarantotto ore antecedenti l'ora della prima seduta della conferenza, delle quali si tiene conto se pertinenti all'oggetto del procedimento.

3. Non si tiene conto delle osservazioni pervenute oltre il termine di cui al comma 2.

3 bis. Della convocazione della conferenza di servizi è data notizia sul sito istituzionale della Regione. (115)

*Art. 25 bis
Rappresentante unico regionale (116)*

1. Il rappresentante unico regionale, di seguito definito "RUR", di cui all'articolo 14 ter, comma 5, della l. 241/1990, è abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione delle strutture organizzative regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione.

2. Per amministrazioni riconducibili alla Regione si intendono gli enti dipendenti di cui all'articolo 50 dello Statuto.

3. Il RUR definisce la posizione unica regionale con le modalità di cui all'articolo 26 ter.

*Art. 26
Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate dalla Regione (18)*

1. Nelle conferenze di servizi decisorie il RUR è il dirigente della struttura della Giunta regionale responsabile del procedimento autorizzatorio, concessorio e di approvazione di progetti oggetto della conferenza.

2. Nelle conferenze di servizi simultanee per la definizione della localizzazione e del tracciato di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), la Regione è rappresentata dal dirigente competente, previa deliberazione della Giunta regionale, qualora la determinazione da assumere implichi l'esercizio di discrezionalità politico-amministrativa secondo quanto previsto negli atti di programmazione.

3. Nel caso di cui al comma 1, il dirigente può delegare, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2009, a partecipare alla conferenza di servizi un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle conferenze di servizi simultanee convocate da amministrazioni riconducibili alla Regione.

*Art. 26 bis
Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate da altre amministrazioni (117)*

1. Qualora la Regione sia convocata in conferenza di servizi per il rilascio di un singolo atto, il RUR è il dirigente competente al rilascio dell'atto stesso.

2. Qualora la Regione sia convocata per il rilascio di più atti la cui adozione compete a diverse strutture della stessa direzione, il RUR è il direttore della direzione interessata che può, a sua volta, delegare un dirigente, individuato sulla base del criterio dell'interesse prevalente.

3. Qualora la Regione sia convocata per il rilascio di più atti la cui adozione compete a strutture di diverse direzioni, il RUR è individuato dal direttore generale, previo parere del Comitato di direzione di cui all'articolo 5 della l.r. 1/2009, anche per tipologie di procedimenti, in base al criterio

dell'interesse prevalente.

4. *Nelle conferenze di servizi simultanee per la definizione della localizzazione e del tracciato di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all'articolo 27 del d.lgs. 50/2016, la Regione è rappresentata dal dirigente competente, previa deliberazione della Giunta regionale, qualora la determinazione da assumere implichi l'esercizio di discrezionalità politico-amministrativa secondo quanto previsto negli atti di programmazione settoriale.*
5. *Qualora la Regione sia convocata in una conferenza di servizi simultanea ai fini del perfezionamento di un'intesa per la localizzazione di opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione di opere di interesse statale), il RUR è il dirigente competente per materia, che si esprime in conferenza in conformità alle determinazioni adottate dalla Giunta regionale.*
6. *Nei casi di cui ai commi 1 e 5, il dirigente può delegare, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2009, a partecipare alla conferenza di servizi un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal CCNL che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile.*
7. *Qualora siano convocate in conferenze di servizi simultanee amministrazioni riconducibili alla Regione il RUR è individuato:*
 - a) *ai sensi dei commi 1 e 2, se debbano essere rilasciati uno o più atti di competenza dell'amministrazione convocata;*
 - b) *ai sensi del comma 3, se debbano essere rilasciati più atti di competenza di un'amministrazione riconducibile alla Regione e della Regione stessa.*

Art. 26 ter

Formazione della posizione unica regionale (118)

1. *Ai fini della definizione della posizione unica regionale, entro la data prevista per lo svolgimento della prima riunione della conferenza di servizi simultanea, il RUR chiede, tempestivamente, ai responsabili delle strutture regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione, il rilascio degli atti di assenso oggetto della conferenza.*
2. *Il RUR acquisisce ordinariamente gli atti di assenso in modalità asincrona, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per il rilascio degli stessi.*
3. *Nei casi di particolare complessità delle determinazioni da assumere o di mancata acquisizione degli atti ai sensi del comma 2, il RUR convoca una conferenza interna in modalità simultanea, definendo tempi e modalità di acquisizione degli atti.*
4. *Decorsi inutilmente i termini assegnati dal RUR alle strutture partecipanti alla conferenza interna, gli atti di assenso si intendono acquisiti senza condizioni.*
5. *I responsabili delle strutture convocate possono delegare a partecipare alla conferenza interna i dipendenti di cui all'articolo 26, comma 3.*
6. *A conclusione dei lavori della conferenza interna il RUR redige un verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.*
7. *A seguito dell'acquisizione degli atti di assenso con le modalità di cui ai commi 2 o 3, il RUR esprime, con proprio atto, il parere unico regionale in cui è formalizzata la posizione univoca e vincolante della Regione ai fini della conferenza di servizi.*

Art. 27

Dissenso e assenso condizionato (95)

Abrogato.

Art. 28

Adempimenti successivi alla determinazione finale (81)

1. *Qualora dalla determinazione di conclusione dei lavori della conferenza di servizi scaturiscano adempimenti per gli enti locali e questi non vi provvedano, la Regione può esercitare nei loro confronti i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).*

Art. 29

Effetti del dissenso (95)

Abrogato.

Art. 30

Svolgimento dei lavori in modalità telematica (119)

1. *Le conferenze di servizi promosse dalla Regione ai fini di acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni, si svolgono in modalità telematica, elettivamente mediante l'utilizzo di piattaforma dedicata.*
2. *La piattaforma supporta altresì lo svolgimento delle conferenze interne di cui all'articolo 26 ter, comma 3.*
3. *Con disciplinare adottato dal dirigente competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità tecnico procedurali di funzionamento della piattaforma telematica.*

Art. 31**Efficacia di disposizioni statali (95)**

Abrogato.

Art. 32**Modifiche alla l.r. 76/1996 (95)**

Abrogato.

Art. 33**Abrogazioni (95)**

Abrogato.

Art. 34**Norma transitoria (95)**

Abrogato.

CAPO II bis**- Disciplina degli accordi di programma (84)****Art. 34 bis****Oggetto (85)**

1. *Il presente capo disciplina le procedure per la formazione degli accordi di programma promossi dalla Regione.*

Art. 34 ter**Iniziativa (86)**

1. *Il Presidente della Giunta regionale promuove la sottoscrizione di un accordo di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di prevalente interesse regionale, che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di più amministrazioni pubbliche o di pubbliche amministrazioni e soggetti privati, previa deliberazione della Giunta regionale che:*

- a) *approva le finalità dell'accordo di programma e indica le opere, gli interventi, i programmi di intervento da realizzare;*
- b) *individua i soggetti di cui si prevede l'azione integrata;*
- c) *indica la struttura responsabile del procedimento di formazione dell'accordo e le altre strutture eventualmente interessate, sulla base delle indicazioni a tale fine fornite dal CTD;*
- d) *fissa il termine entro il quale la conferenza di cui all'articolo 34 quater definisce il contenuto dell'accordo e detta le eventuali disposizioni per lo svolgimento della stessa.*

2. *Qualora le finalità dell'accordo siano già previste in un atto di programmazione e il relativo contenuto sia stato già oggetto di intese, anche informali, tra i soggetti interessati, non si fa luogo all'approvazione della deliberazione di cui al comma 1, e allo svolgimento della conferenza di servizi in essa prevista, ferma restando l'approvazione del testo dell'accordo in conformità a quanto previsto all'articolo 34 quinquies, comma 1.*

Art. 34 quater**Conferenza di servizi (87)**

1. *La conferenza di servizi è convocata a cura del Presidente della Giunta regionale o secondo le diverse modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 34 ter, comma 1, lettera d), ed è finalizzata alla definizione del contenuto dell'accordo di programma di cui all'articolo 34 quinquies.*

2. *Alla prima seduta della conferenza sono invitati i rappresentanti degli enti di cui è prevista la partecipazione all'accordo di programma che definiscono, ove i lavori della conferenza debbano proseguire in sedute successive, le modalità di partecipazione a queste ultime.*

3. *Ove l'accordo di programma abbia ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità,*

la conferenza, tra l'altro:

- a) verifica la conformità urbanistica della relativa localizzazione e, in mancanza, definisce le iniziative da assumere in proposito da parte degli enti sottoscrittori dell'accordo;
- b) individua i tempi per la relativa progettazione, gli adempimenti istruttori necessari per l'approvazione del progetto e le modalità attraverso le quali i soggetti competenti procedono al loro svolgimento;
- c) verifica il fabbisogno finanziario e gli impegni che gli enti sottoscrittori intendono assumere con l'accordo di programma per la relativa copertura.

4. Dei lavori della conferenza è redatto sintetico verbale complessivo che è allegato all'accordo di programma.

5. Qualora sia necessario acquisire intese, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso prima della sottoscrizione dell'accordo di programma, la Regione o il diverso ente competente procedono alla convocazione di una conferenza di servizi specificatamente finalizzata a tale scopo; il termine stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 34 ter, comma 1, lettera c), è sospeso fino alla conclusione di quest'ultima conferenza di servizi.

Art. 34 quinquies Contenuto dell'accordo (88)

1. Il testo dell'accordo di programma è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
2. L'accordo di programma prevede:
 - a) il programma di attuazione delle opere e degli interventi;
 - b) i tempi di realizzazione anche in relazione alle varie fasi in cui si articola il programma;
 - c) il piano finanziario e la ripartizione degli oneri;
 - d) gli adempimenti dei firmatari;
 - e) l'istituzione del collegio di vigilanza sull'attuazione dell'accordo;
 - f) l'individuazione del funzionario responsabile dell'attuazione dell'accordo, scelto fra dirigenti regionali; le modalità del controllo ai fini dell'attuazione dello stesso, i provvedimenti sanzionatori da adottarsi in caso di inadempimento, inerzia o ritardo;
 - g) l'eventuale ricorso a procedimenti di arbitrato con la specificazione delle modalità di composizione e di nomina del collegio arbitrale.

Art. 34 sexies Firma approvazione e pubblicazione (89)

1. L'accordo di programma è sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni o loro delegati ed enti pubblici partecipanti, nonché dagli eventuali soggetti privati interessati ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Per la Regione Toscana il Presidente della Giunta regionale può delegare alla sottoscrizione dell'accordo di programma un assessore regionale e, in caso di impedimento di questo, il dirigente regionale competente per materia.
3. L'accordo di programma e l'atto di approvazione sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano in ogni ipotesi di accordi fra la Regione e le altre amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Art. 34 septies Effetti (90)

1. L'accordo di programma produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione.
2. L'atto di approvazione dell'accordo di programma, qualora l'accordo contenga tale previsione, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste.

Art. 34 octies Vigilanza (91)

1. I soggetti che hanno sottoscritto l'accordo di programma ne sono vincolati e sono tenuti a compiere gli atti necessari ad applicarlo.
2. La vigilanza sul rispetto degli impegni assunti con l'accordo di programma è affidata al collegio di vigilanza di cui all'articolo 34 quinquies, comma 2, lettera e) .
3. Il collegio è composto dai rappresentanti dei soggetti firmatari, in numero comunque non superiore a nove, delibera a maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente della Giunta regionale. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Giunta regionale. (128)
4. Il Presidente della Giunta regionale può delegare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, a un

assessore e, in caso di impedimento di questo, al dirigente regionale competente per materia.

5. L'accordo di programma stabilisce l'eventuale ripartizione tra i soggetti sottoscrittori degli oneri relativi al funzionamento del collegio.

6. Il collegio di vigilanza:

- a) verifica le attività di esecuzione dell'accordo, anche chiedendo informazioni e documenti ai firmatari e procedendo a ispezioni;*
- b) attiva i poteri sostitutivi nei casi di inerzia o di ritardo in ordine agli adempimenti concordati.*

7. Il funzionario responsabile dell'attuazione dell'accordo, di cui all'articolo 34 quinquies, comma 2, lettera f), che svolge anche le funzioni di segretario del collegio di vigilanza, mantiene gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche dei soggetti pubblici partecipanti all'accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni, segnala al collegio eventuali difficoltà o problemi inerenti l'attuazione dell'accordo, riferisce periodicamente al collegio sullo stato di attuazione dello stesso.

8. Ai fini di cui al comma 6, lettera b), il collegio accerta l'inerzia o il ritardo, anche avvalendosi del responsabile dell'attuazione dell'accordo, e diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni.

9. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 8, il collegio richiede al Presidente della Giunta regionale la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti o delle attività per le quali si è verificata l'inerzia o il ritardo. Al commissario ad acta si applica la normativa regionale in materia di commissari.

10. Qualora l'accordo di programma comporti impegni finanziari a carico di un'amministrazione partecipante, gli organi competenti dell'amministrazione stessa assumono le relative determinazioni. In mancanza, il collegio di vigilanza provvede in via sostitutiva, con le modalità di cui al comma 8.

Art. 34 novies

Norma transitoria (92)

1. Per gli accordi di programma da sottoscrivere successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo per i quali la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale n.76/1996 sia intervenuta prima della medesima data, si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale prevista all'articolo 34 quinquies, comma 1.

CAPO III

Misure per l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nello svolgimento dei procedimenti di competenza degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP)

Art. 35

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si intende:

- a) per sportello unico delle attività produttive (SUAP), la struttura di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59);*
- b) per procedimenti, i procedimenti amministrativi di cui il SUAP è responsabile.*

Art. 36

Punto unico di accesso

1. I SUAP costituiscono il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), per i procedimenti amministrativi di interesse delle aziende agricole.

1 bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente capo gli impianti, le infrastrutture, le attività e gli insediamenti produttivi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

(24)

2. I SUAP forniscono una risposta unica in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie.

3. I SUAP possono costituire punto di accesso anche per i rapporti con i gestori di pubblici servizi, previo accordo con gli stessi.

4. La Regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adegua la normativa regionale alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 37

Svolgimento del procedimento in via telematica

1. Tutte le dichiarazioni e le domande relative all'insediamento e all'esercizio di attività produttive, nonché i relativi documenti allegati, sono presentati esclusivamente in via telematica al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica messa a disposizione nel sito istituzionale del SUAP.

2. SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti utilizzano la rete regionale dei SUAP di cui all'articolo 40, comma 1, per lo svolgimento in via telematica dell'intero procedimento.

3. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa concertazione con gli enti locali e le associazioni rappresentative delle imprese e dei professionisti, stabilisce la data a decorrere dalla quale le disposizioni di cui al comma 1 producono effetti, nonché le modalità di presentazione consentite nel periodo transitorio.

4. Le regole tecniche per la codificazione dei procedimenti e per la trasmissione in via telematica degli atti alle amministrazioni che intervengono nel procedimento, elaborate dai soggetti e nell'ambito dei procedimenti di cui al capo II della l.r. 1/2004, sono approvate dalla Giunta regionale con deliberazione da adottarsi entro il termine stabilito dalla deliberazione di cui al comma 3.

5. Gli accordi finalizzati a instaurare un regime di interoperabilità telematica con le amministrazioni statali che intervengono nei procedimenti sono stipulati dalla Regione e sono vincolanti anche per gli enti dipendenti della Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti.

Art. 38

Assistenza agli utenti dei SUAP

1. I SUAP assicurano agli utenti forme di assistenza gratuita per la presentazione delle dichiarazioni, delle domande e dei relativi allegati ai sensi dell'articolo 37, comma 1. A tal fine la Regione attiva specifici moduli formativi e promuove la diffusione di prassi applicative uniformi sul territorio.

2. Al fine di favorire prassi applicative uniformi nonché attività volte a garantire alle imprese un rapporto più agevole con la pubblica amministrazione, la Regione promuove la stipula di specifiche convenzioni con l'associazionismo rappresentativo delle imprese e dei professionisti e con i loro centri servizi.

Art. 39

Sistema toscano dei servizi per le imprese

1. Nell'ambito dell'infrastruttura di rete regionale di cui alla l.r. 1/2004, è costituito il sistema toscano dei servizi per le imprese.

2. Il sistema toscano dei servizi per le imprese comprende:

- a) la rete regionale dei SUAP, di cui all'articolo 40;
- b) il sito istituzionale regionale per le imprese, di cui all'articolo 41;
- c) la banca dati regionale SUAP, di cui all'articolo 42;
- d) i siti istituzionali dei SUAP, di cui all'articolo 43;
- e) l'attività regionale di assistenza e supporto ai SUAP, di cui all'articolo 44.

Art. 40

Rete regionale dei SUAP

1. La rete regionale dei SUAP è la struttura tecnologica dedicata per il collegamento e la trasmissione per via telematica degli atti tra i SUAP e gli enti che intervengono nei procedimenti nel rispetto dei principi stabiliti dal d.lgs. 82/2005 e dalla l.r. 1/2004.

2. I SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali adeguano i propri sistemi informativi alle regole tecniche di cui all'articolo 37, comma 4.

Art. 41

Sito istituzionale regionale per le imprese

1. Il sito istituzionale regionale per le imprese, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 82/2005, contiene:

- a) la banca dati regionale di cui all'articolo 42;
- b) le banche dati dei SUAP della Toscana;
- c) la banca dati e le procedure del sistema regionale degli interventi a favore delle imprese di cui all'articolo 12 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (*Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese*); (130)
- d) l'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (*Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura*);
- e) le informazioni relative alle opportunità di insediamento nel territorio regionale;
- f) le informazioni relative alle attività formative.

Art. 42

Banca dati regionale SUAP

1. Al fine di uniformare e rendere trasparenti le informazioni e i procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive, la Regione realizza la banca dati regionale SUAP.

2. La banca dati regionale SUAP contiene, in relazione ai singoli procedimenti, l'indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale.

3. Il SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali adeguano i propri sistemi informativi alle indicazioni di cui al comma 2.

4. La banca dati contiene altresì le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali.

5. La banca dati registra le fasi dei procedimenti avviati presso i singoli SUAP, con modalità tali da non consentire l'individuazione dei soggetti interessati.

6. La Regione promuove la stipula di convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le amministrazioni statali che intervengono nei procedimenti.

7. Le modalità di organizzazione e di gestione della banca dati, di implementazione della stessa da parte degli enti coinvolti nei procedimenti, nonché le modalità di accesso alla banca dati da parte di soggetti pubblici e privati, sono stabilite con la deliberazione di cui all'articolo 37, comma 4.

Art. 43

Siti istituzionali dei SUAP

1. Alla banca dati regionale di cui all'articolo 42 e alla banca dati del SUAP del comune competente si accede, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 82/2005, attraverso i siti istituzionali dei SUAP.

2. I siti istituzionali dei SUAP in particolare:

- a) rendono note tutte le informazioni, disponibili a livello regionale, utili ai fini dell'insediamento e dell'esercizio di attività produttive, comprese quelle concernenti le attività promozionali;
- b) assicurano l'informazione circa gli adempimenti e la documentazione richiesti dai singoli procedimenti;
- c) rendono disponibile la modulistica da utilizzare;
- d) rendono noti agli interessati le informazioni concernenti le dichiarazioni e le domande presentate, il loro stato di avanzamento e gli atti adottati.

Art. 44

Attività regionale di assistenza e supporto ai SUAP

1. La Regione realizza un'attività di assistenza e supporto ai SUAP per favorire la diffusione di interpretazioni normative e di prassi applicative uniformi e condivise, nonché la realizzazione dei processi di innovazione tecnologica.

Art. 45

Procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 141 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (*Norme per il governo del territorio*) (131), per i procedimenti edilizi relativi agli impianti produttivi di beni e servizi l'elenco della documentazione e degli elaborati da produrre è uniforme a livello regionale.

2. A lavori ultimati l'imprenditore presenta per via telematica al SUAP le certificazioni di cui all'articolo 149 della l.r. 65/2014 (131), le certificazioni di conformità previste dalla normativa in materia di sicurezza, nonché la dichiarazione di inizio attività, ove prevista.

3. Gli elenchi di cui al comma 1 e la modulistica da utilizzare per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con la deliberazione di cui all'articolo 37, comma 4, e sono inseriti nella banca dati di cui all'articolo 42.

Art. 46

Condizione per l'accesso ai finanziamenti regionali

1. Costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti regionali previsti dalla l.r. 1/2004 la dichiarazione degli enti locali di aver adempiuto alle disposizioni del presente capo che siano effettivamente operanti al momento della stessa.

CAPO IV

Subingresso e mutamento del regime sociale in attività economiche

Art. 47

Subingresso e variazioni societarie

1. Nelle attività economiche soggette ad autorizzazione o altro titolo abilitativo rilasciato nelle materie di competenza regionale, le fattispecie di seguito elencate sono soggette a mera comunicazione, da effettuarsi all'autorità competente entro un termine non superiore a sessanta giorni:

- a) subingresso;
- b) mutamento della compagine sociale o del regime societario;
- c) variazione del legale rappresentante;
- d) mutamento della denominazione sociale.

2. Restano ferme le fattispecie, già previste da norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge, che richiedono la mera comunicazione anche nei casi in cui il rilascio del titolo abilitativo sia subordinato al possesso di requisiti mutevoli nel tempo.

Art. 48

Semplificazione degli adempimenti in materia di subingresso e mutamento del regime sociale

1. La Regione promuove la stipula di convenzioni fra i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) al fine di semplificare gli adempimenti relativi a subingresso, mutamento della compagine sociale o del regime societario per attività economiche soggette ad autorizzazione o altro titolo abilitativo, ivi inclusi i casi di denuncia di inizio attività e di silenzio-assenso previsti dalla normativa vigente.

Capo IV bis

Controlli sulle imprese (107)

Art. 48 bis

Agenda regionale dei controlli sulle imprese (108)

1. In conformità all'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la Regione semplifica e razionalizza la disciplina dei controlli sulle imprese, al fine di:

- a) eliminare le attività di controllo non necessarie alla tutela dell'interesse pubblico perseguito;
- b) eliminare o ridurre le duplicazioni e le sovrapposizioni che intralciano l'esercizio dell'attività di impresa;
- c) agevolare la riutilizzazione da parte di una amministrazione pubblica dell'esito dei controlli documentali svolti da un'altra amministrazione pubblica.

2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce l'Agenda regionale dei controlli sulle imprese, di seguito denominata Agenda.

3. L'Agenda è costituita da un archivio informatizzato, implementato con le informazioni in possesso delle amministrazioni pubbliche che effettuano controlli in ambito regionale e da esse condiviso.

4. L'Agenda raccoglie per ciascuna impresa, in particolare, le informazioni riguardanti:

- a) i dati identificativi dell'impresa;
- b) l'elenco dei controlli effettuati;
- c) l'indicazione dell'amministrazione e i dati dell'agente preposto al controllo;
- d) la data e la tipologia di controllo espletato;
- e) il procedimento amministrativo a cui è connesso;
- f) la scheda o il verbale di controllo e i relativi esiti;
- g) l'eventuale programmazione di visite cui sarà soggetta l'impresa.

5. Ogni amministrazione è responsabile della correttezza delle operazioni di controllo eseguite e della

corrispondenza fra i dati e i documenti posseduti e quelli inseriti nell'Agenda.

6. *Con regolamento regionale, da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, è disciplinata l'organizzazione dell'Agenda, le modalità di implementazione, l'accreditamento delle pubbliche amministrazioni.*

7. *Rimane ferma la disciplina relativa al registro unico dei controlli in agricoltura (RUC).*

TITOLO III

Fatturazione elettronica, documento unico di regolarità contributiva e abolizione di certificati (93)

CAPO I

Fatturazione elettronica

Art. 49

Fatturazione elettronica

1. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con l'amministrazione regionale e gli enti e organismi dipendenti dalla Regione, con le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, è effettuata esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 (Attuazione della Direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA) e del d.lgs. 82/2005.

2. Nel rispetto della normativa statale, con regolamento regionale sono definite in particolare:

- a) le applicazioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio previsto a livello nazionale ed europeo;
- b) gli standard informatici, di identificazione e procedurali per la ricezione e gestione delle fatture elettroniche;
- c) gli eventuali casi di deroga alla disciplina contenuta nel presente articolo.

3. Il programma di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2004 può prevedere misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese al fine di agevolare l'introduzione della fatturazione elettronica.

4. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, la Regione, gli enti e organismi dipendenti della Regione, compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

5. La Regione promuove l'applicazione della fatturazione elettronica per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da e) a g) anche mediante convenzioni con il gestore del sistema di interscambio previsto dall'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2008") e forme di incentivazione per gli enti situati in territori marginali o svantaggiati, come i piccoli comuni, previste nel programma di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2004.

Capo I bis

- Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (126)

Art. 49 bis

Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (127)

1. *La Regione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni effettuato a qualsiasi titolo ed a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi.*
2. *L'obbligo di cui al comma 1 non si applica agli enti e ai soggetti pubblici compresi nella ricognizione effettuata dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), salvo il caso in cui agiscano in qualità di operatore economico.*

CAPO II

Abolizione di certificati in materia igienicosanitaria

Art. 50

Abolizione di certificati in materia igienicosanitaria

1. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abolito l'obbligo di presentazione dei seguenti certificati sanitari, qualora siano richiesti nell'ambito di procedimenti amministrativi di competenza *dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), c) ed e).* (21)

- a) certificato di sana e robusta costituzione fisica;
- b) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;
- c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti e per i dipendenti della farmacia;
- d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti e altro personale di servizio nelle scuole;
- e) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali e corsi di formazione professionale;
- f) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori e apprendisti impiegati nei settori non a rischio;
- g) certificato di vaccinazione per l'ammissione alle scuole pubbliche;
- h) certificato per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori, quali colonie marine e centri estivi;
- i) libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri;
- j) certificato sanitario per l'impiego dei gas tossici;
- k) certificato per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;
- l) certificato di idoneità alla conduzione di impianti di risalita;
- m) certificato di idoneità a svolgere la mansione di fochino;
- n) certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di autoriparazione;
- o) certificato di idoneità psico-fisica per maestro di sci;
- p) tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici.

CAPO III

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

Art. 51

Inserimento della sezione III bis nel capo XIV del titolo II della l.r. 28/2005 (96) (97)

Abrogato.

Art. 52

Inserimento dell'articolo 105 bis nella l.r. 28/2005 (96) (97)

Abrogato.

Art. 53

Inserimento dell'articolo 105 ter nella l.r. 28/2005 (96) (97)

Abrogato.

Art. 54

Inserimento dell'articolo 105 quater nella l.r. 28/2005 (96) (97)

Abrogato.

Art. 55

Inserimento dell'articolo 105 quinquies nella l.r. 28/2005 (96) (97)

Abrogato.

Art. 56

Inserimento dell'articolo 105 sexies nella l.r. 28/2005 (96) (97)

Abrogato.

Art. 57

Inserimento dell'articolo 105 septies nella l.r. 28/2005 (96) (97)

Abrogato.

CAPO IV***Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)*****Art. 58**

Modifiche all'articolo 79 della l.r. 1/2005 (96) (97)

Abrogato.

Art. 59

Modifiche all'articolo 82 della l.r. 1/2005 (96) (97)

Abrogato.

Art. 60

Modifiche all'articolo 83 della l.r. 1/2005 (96) (97)

Abrogato.

Art. 61

Modifiche all'articolo 88 della l.r. 1/2005 (96) (97)

Abrogato.

Art. 62

Modifiche all'articolo 205 bis della l.r. 1/2005 (96) (97)

Abrogato.

CAPO V***Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)*****Art. 63**

Modifiche all'articolo 23 della l.r. 39/2005 (96) (97)

Abrogato.

CAPO VI***Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfezzanti in agricoltura)*****Art. 64**

Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 36/1999 (96) (97)

Abrogato.

CAPO VII***Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e impresa agricola)*****Art. 65**

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 45/2007 (96) (97)

Abrogato.

TITOLO IV

Disposizioni relative ad alcuni incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana

CAPO I***Disposizioni relative ad alcuni incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana*****SEZIONE I**

Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET")

Articolo 66

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 6/2000 (96) (97)

Abrogato.

SEZIONE II

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese)

Art. 67

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 83/1995 (96) (97)

Abrogato.

SEZIONE III

Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.)

Art. 68

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 28/2008 (96) (97)

Abrogato.

SEZIONE IV

Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68

Art. 69

Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68 (96) (97)

Abrogato.

TITOLO V

Semplificazione del sistema normativo regionale

CAPO I

Semplificazione del sistema normativo regionale

Art. 70

Abrogazione di leggi e regolamenti regionali (96) (97)

Abrogato.

TITOLO VI

Disposizioni finali

CAPO I

Disposizioni finali

Art. 71

Adeguamento della normativa regionale (96) (97)

Abrogato.

Art. 72

Clausola valutativa (94)

1. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sullo stato di applicazione delle procedure di semplificazione amministrativa, con particolare riferimento alla riduzione e al rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi, alle disposizioni relative alla conferenza dei servizi e all'uso delle tecnologie informatiche nelle relazioni fra pubblica amministrazione e privati.

2. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale in merito all'operatività del sistema degli sportelli unici per le attività produttive con particolare riguardo:

a) allo svolgimento dei procedimenti amministrativi in via telematica;

b) alla funzionalità del sistema toscano dei servizi per le imprese di cui all'articolo 39;

c) ai procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione, riferita all'anno precedente, comprendente le informazioni qualitative e quantitative, i risultati conseguiti e le criticità emerse nelle materie di cui ai commi 1 e 2.

Art. 73

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'indennizzo di cui all'articolo 16, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2009 – 2011, si fa fronte con le risorse di cui alla unità revisionale di base (UPB) 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti" del bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2009 e pluriennale vigente 2009 – 2011 sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:

Anno 2009

In diminuzione

UPB 741 "Fondi - Spese correnti" per euro 50.000,00;

In aumento

UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti", per euro 50.000,00;

Anno 2010

In diminuzione

UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 50.000,00;

In aumento

UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti", per euro 50.000,00;

Anno 2011

Anno 2011

In diminuzione

UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 50.000,00;

In aumento

UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti", per euro 50.000,00.

3. Le misure di cui al titolo II, capo III di competenza regionale sono finanziate per gli anni 2009 – 2011, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, con le risorse di cui al programma per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2007, n. 68 (Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2007/2010).

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note

1-10. Note soppresse.

11. Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 43.

12. Comma aggiunto con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 43.

13. Parole inserite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 44.

14. Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 45.

15-17. Note soppresse.

18. Articolo prima sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 49, ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25, art. 6.

19-20. Note soppresse.

21. Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 52.

22-23. Note soppresse.

24. Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 77.

25. Regolamento regionale 3 gennaio 2011, n. 1/R.

26. Punto inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 96.

27. Nota soppressa.

28. Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 97.

29. Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 98.

30. Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 99.

31-32. Note soppresse.

33. Titolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 1.

34. Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 2.

35. Comma abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 2.

36. Periodo soppresso con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 3.

37. Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 3.

38. Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 4.

39. Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 4.

40. Parole soppresse con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 5.

41. Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 5.

42-50. Note soppresse.

51. Rubrica così sostituita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 9.

52. Articolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 10.

-
53. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 11.
54. Parte inserita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 12.
55. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 13.
56. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 14.
57. Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 15.
58. Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 15.
59. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 16.
60. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 17.
61. Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 18.
62. Comma abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 18.
63. Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 19.
64. Parole soppresse con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 19.
65. Capo aggiunto con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 20.
66. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 21.
67. Parte inserita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 22.
68-76. Note soppresse.
77. Articolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 27.
78-80. Note soppresse.
81. Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 29, ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25, art. 9.
82-83. Note soppresse.
84. Capo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 31.
85. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 32.
86. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 33.
87. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 34.
88. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 35.
89. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 36.
90. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 37.
91. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 38.
92. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 39.
93. Rubrica prima sostituita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 40, ed ora così sostituita con l.r. 2 gennaio 2019, n. 1, art. 1.
94. Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 41, ed ora così sostituito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51, art. 11.
95. Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 42.
96. Articolo abrogato con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 9.
97. Ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della l.r. 31 maggio 2013, n. 27, sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni degli articoli di cui al comma 1, relative all'inserimento, alla modifica, alla sostituzione, all'abrogazione e all'applicazione di norme regionali.
98. Rubrica così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 20.
99. Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 21.
100. Sezione inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 22.
101. Articolo inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 23.
102. Nota soppressa.
103. Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51, art. 5.
104. Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51, art. 6.
105. Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51, art. 7.
106. Comma aggiunto con l.r. 3 agosto 2016, n. 51, art. 8.
107. Capo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51, art. 9.
108. Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51, art. 10.
109. Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 10.
110. Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 10.
111. Nota soppressa.
112. Partizione così sostituita con l.r. 30 maggio 2017, n. 25, art. 1.
113. Comma aggiunto con l.r. 30 maggio 2017, n. 25, art. 2.
114. Articolo così sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25, art. 3.
115. Comma aggiunto con l.r. 30 maggio 2017, n. 25, art. 4.
116. Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25, art. 5.
117. Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25, art. 7.
118. Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25, art. 8.
119. Articolo così sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25, art. 10.
120. Articolo abrogato con l.r. 30 maggio 2017, n. 25, art. 11.
121. Partizione così sostituita con l.r. 5 giugno 2017, n. 26, art. 1.
122. Titolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26, art. 2.

-
- 123.** Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26, art. 3.
124. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26, art. 4.
125. Articolo abrogato con l.r. 5 giugno 2017, n. 26, art. 5.
126. Capo inserito con l.r. 2 gennaio 2019, n. 1, art. 2.
127. Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2019, n. 1, art. 3.
128. Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 16.
129. Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 53.
130. Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 54.
131. Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 55.

Allegati

All1 – Allegato A

All2 – Allegato B